



# COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA**

**N. 80 DEL 11-07-2017**

**Oggetto: Aggiornamento prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 71 in data 26 maggio 2015, a tutela della salute pubblica nel territorio comunale di Magione, al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi da un non corretto uso di prodotti fitosanitari.**

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO CHE:**

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 19 agosto 2014 ha approvato all'unanimità una mozione che prevede, tra l'altro, il divieto all'uso del diserbo chimico lungo tutte le strade comunali, provinciali e regionali che attraversano il territorio di Magione;
- è stata conseguentemente adottata ordinanza n. 71 in data 26 maggio 2015;

### **ACCLARATO CHE:**

- l'Unione Europea è intervenuta in questa materia introducendo, nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, un articolo apposito. All'articolo 11 si legge infatti: « Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi » e, ancora, si auspica « La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari »;
- le medesime norme sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
- nella stessa direzione vanno la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014 il Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante la "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- nel frattempo la Commissione Ue ha però deciso di proporre la limitazione dell'uso dell'erbicida nelle aree "frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie" e di "rafforzare l'esame minuzioso del

suo uso pre-raccolto”, ricevendo poi il via libera da parte del Comitato dei 28 per la salute delle piante;

- in Italia è stato adottato un decreto dal Ministro della Salute che prescrive a decorrere dal 22 agosto 2016 che il potente erbicida, brevettato dalla Monsanto nel 1974 e definito "probabilmente cancerogeno per l'uomo" dalla Iarc, non potrà più essere utilizzato in Italia nelle zone "frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". La decisione è temporanea in attesa del pronunciamento definitivo dell'Agenzia chimica europea sui rischi per la salute. Dopo questa decisione, la lunga querelle sul noto erbicida che divide da anni il mondo scientifico, e politico, è entrata nel vivo. L'Agenzia della sicurezza alimentare europea (Efsa) nel novembre scorso ha infatti definito "improbabile" che la sostanza attiva dell'erbicida fosse cancerogena. Un parere ribadito anche dalla Fao e dall'Oms lo scorso maggio. A fine giugno la Commissione europea ha quindi messo un punto alla questione prorogando l'autorizzazione alla messa in commercio del Glifosato, anche se solo fino alla fine del 2017 e in attesa di un parere definitivo dell'Agenzia chimica europea sui rischi per la salute. Parere che potrebbe arrivare anche prima del 31 dicembre 2017;
- con nota pec prot. N. 6651 in data 13 marzo 2017 è stata effettuata la comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di ordinanza sindacale con oggetto: "Aggiornamento prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 71 in data 26 maggio 2015, a tutela della salute pubblica nel territorio comunale di Magione, al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi da un non corretto uso di prodotti fitosanitari.", il cui testo è stato allegato alla medesima comunicazione.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO, ACCLARATO E VALUTATO;**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosate;

**VISTO** che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha trasmesso alla Commissione la valutazione tossicologica dell’ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosate, ritenendo che: “rispetto al glifosate, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell’ammina di sego polietossilata” e che per i prodotti fitosanitari contenenti il glifosate, “la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione”;

**VISTO** il considerato (5) del suddetto regolamento secondo cui: “A norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi”;

**CONSIDERATO** che il medesimo regolamento di esecuzione dispone che gli Stati membri provvedano affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosate non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2);

**CONSIDERATO** altresì che detto regolamento prevede che gli Stati membri prestino particolare attenzione: – alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi soprattutto nelle aree non agricole; – ai rischi derivanti dall’uso nelle aree specifiche di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE, recepita con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, – a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole;

**VISTO** il decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 con cui si è proceduto, ai sensi del citato regolamento alla revoca di autorizzazione all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti glifosate con il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791- 26-2) riportati in allegato al precitato decreto, allegato successivamente sostituito con decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 16 agosto 2016;

**DATO ATTO** che con il precitato decreto in data 9 agosto 2016 si è proceduto alla modifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanza attiva glifosate mediante:

- – revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- – revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
- – divieto dell’uso non agricolo su “suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%” ai fini della protezione delle acque sotterranee;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n, 1429 del 05/12/2016, di “Approvazione delle “Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o di gruppi vulnerabili – P.A.N. – pesticidi)”;

**RAVVISATA**, pertanto, l’esigenza di aggiornare le prescrizioni contenute nell’ordinanza n. 71 in data 26 maggio 2015, anche per allinearle alle prescrizioni successivamente intervenute a livello di Ministero della Salute e di Giunta Regionale, a tutela della salute pubblica nel territorio comunale di Magione, al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi da un non corretto uso di prodotti fitosanitari.

**VISTO** l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

- 1) non è consentito effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari ed in particolare ad azione erbicida:
  - a) ad una distanza inferiore a m. 5 (cinque) dai confini di proprietà e a m. 20 (venti) dalle abitazioni circostanti e dai ricoveri di animali;
  - b) ad una distanza inferiore a m. 5 (cinque) dalle strade statali, regionali, provinciali comunali ed assimilate ai sensi del codice della strada;
  - c) ad una distanza inferiore a m. 10 (dieci) dall’orlo delle sponde dei corsi d’acqua significativi di cui all’allegato I parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero così d’acqua che hanno la portata idrica per almeno otto mesi all’anno;
  - d) ad una distanza inferiore a m. 20 (venti) da fonti di captazione private (pozzi o sorgenti) se ad uso agricolo o m. 40 (quaranta) se ad uso potabile;
  - e) ad una distanza inferiore a m. 200 (duecento) di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) l’utilizzo di tali prodotti, fermo restando quanto sopra, in prossimità di aree sensibili, non potrà avvenire a meno di m. 10 (dieci) dal limite delle stesse ed almeno negli ultimi 20 metri, distribuiti con attrezzature manuali (es, lancia a mano, attrezzature spalleggiate), indirizzando esclusivamente la miscela verso l’interno del fondo;
- 3) nelle aree di cui sopra dovrà essere ridotto l’eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettono di ridurre al minimo la dispersione

nell'ambiente, in queste aree non potranno essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori alle 48 ore;

- 4) i trattamenti devono essere effettuati in condizioni metereologiche favorevoli ovvero in assenza di venti, in modo da evitare dispersione aerea verso abitazioni e verso colture non soggette allo stesso trattamento e preferibilmente in una fascia oraria che va dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del mattino;
- 5) tutte le aree da trattare dovranno essere delimitate e segnalate da parte dell'operatore almeno 36 (trentasei) ore prima di ogni trattamento, mediante apposizione di cartelli ben visibili sul fondo, recanti le diciture di ATTENZIONE con le caratteristiche indicate nella D.G.R. 1429/2016 e per tutto l'intervallo di rientro stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa e più restrittiva indicazione precisata sull'etichetta. I cartelli devono essere di colore giallo ed in numero tale da essere visibili l'uno dall'altro. Qualora l'area da trattare fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all'inizio ed alla fine degli stessi;
- 6) in applicazione del principio di prevenzione: divieto assoluto di uso del glifosate o di prodotti fitosanitari ad azione erbicida, nelle aree pubbliche del Comune di Magione (e cioè facenti parte di giardini, aree verdi pubbliche, ricadenti nel demanio comunale, patrimonio, disponibile e indisponibile del Comune di Magione e strade comunali, provinciali e regionali);
- 7) l'utilizzo non professionale di prodotti destinati ad essere utilizzati su piante, ornamentali o edibili, coltivate in forma amatoriale e destinate all'autoconsumo (PPE, PPO) potrà avvenire anche nelle fasce di rispetto di cui al punto 1) lettere a) b) e c) all'interno della proprietà, con attrezzature manuali ed evitando qualunque contaminazione, dando un congruo preavviso alle persone eventualmente interessate;
- 8) prescrizioni generali:
  - obbligo di comunicazione preventiva, per le fattispecie contemplate dalla D.G.R. 1429/2016, all'Azienda Sanitaria Locale, al Comune e all'ARPA provinciale, del nominativo del prodotto chimico che si intende utilizzare, con indicazione di data e luoghi interessati;
  - obbligo di adottare tutte le precauzioni d'uso, indicate nell'etichetta e nella scheda del prodotto prima, durante e dopo l'utilizzo;
  - obbligo all'utilizzo di prodotti a minor impatto ambientale, qualora ci fossero principi attivi che producono lo stesso effetto;
  - obbligo di effettuare trattamenti meccanizzati con lancia direzionale o distributore di miscela, con barra a bassa pressione, posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali, in modo da limitare la dispersione degli aerosol;
  - obbligo di tenuta del registro dei trattamenti ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 290/2001. Sono esclusi dalla compilazione i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo;

## **DISPONE**

- a) il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Trasimeno Nord-Est e gli Organi della Forza Pubblica vigileranno ai fini dell'osservanza della presente ordinanza;

- b) di autorizzare i Responsabili di Posizione organizzativa competenti e precisamente il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed il Responsabile dell'Area Vigilanza ad assumere i connessi e conseguenti provvedimenti ed atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale;
- c) la pubblicazione del presente provvedimento – ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto comunale - all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Magione per giorni 15 (quindici) e in pubblicazione permanente in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE \ Informazioni ambientali”;
- d) la presente ordinanza ha validità a tempo indeterminato;
- e) la trasmissione del presente provvedimento - per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - alla Regione dell'Umbria;
  - alla Provincia di Perugia;
  - alla Prefettura di Perugia;
  - all'Azienda Sanitaria Locale n. 1;
  - all'Arpa di Perugia;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Magione;
  - al Comando Intercomunale di Polizia Municipale Trasimeno Nord-Est;
  - al Comando Carabinieri Forestale di Magione.

#### **AVVERTE**

- il presente atto non regola l'uso dei prodotti biocidi destinati alla disinfezione o disinfestazione di ambienti civili, industriali o che sono impiegati per combattere agenti dannosi all'uomo o agli animali (es. zanzare o mosche negli allevamenti zootecnici) né dei prodotti granulari per la disinfestazione di terreni e delle esche (es. insetti terricoli masticatori, lumache, roditori, ecc.);
- i trattamenti oggetto del presente atto dovranno altresì avvenire nel rispetto della normativa vigente sulla salvaguardia degli insetti utili e dell'attività pronuba delle api;
- in caso di circostanze contingenti di necessità è possibile chiedere autorizzazioni speciali in deroga al presente atto presentando motivata richiesta agli uffici comunali;
- che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, per ogni violazione;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Tutti i cittadini interessati all'osservanza della presente ordinanza possono contattare per informazioni:

- Comando Polizia Municipale: 3808472680;
- Area Lavori Pubblici – Servizio Ambiente e Protezione civile: 0758477049.

Il Sindaco  
Giacomo Chiodini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.